



**Comune di Esino Lario**  
Provincia di Lecco

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 11 DEL 29-04-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la modalità telematica, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PENSA PIETRO	X		FRESCHI CLAUDIO	X	
NASAZZI NICOLA	X				
DELL'ERA MAURA	X				
MATTARELLI ACHILLE CESARE	X				
BARINDELLI PIER CARLO	X				
MELLERA VALENTINA	X				
MAGNI MANUELA	X				

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il Dott. LORENZO LUCERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO PENSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2012-2025;
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.07.2024 con la quale è stato revisionato e approvato il Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.05.2022 per l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Esino Lario, per il periodo 2022 al 2025, come da art. 3 – TQRIF allegato A alla deliberazione di ARERA 12/2022/R/RIF in qualità di ente territorialmente competente;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10.08.2021, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato dell'allegato "A", tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- Costi fissi
  - 71,47% a carico delle utenze domestiche;
  - 28,53% a carico delle utenze non domestiche;
- Costi variabili
  - 91,50% a carico delle utenze domestiche;
  - 8,50% a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** dei coefficienti  $K_a$ , per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione

delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività X: 0,10% +
- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità: QL 0,0 % +
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale: PG 0,0% +
- coefficiente per decreto legislativo n. 112/20 C 0,00% +
- coefficiente per recupero inflazione CRI 7,00% =

### **Limite massimo di variazione annuale 9,6%**

**Verificato** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**Ritenuto** pertanto di determinare le tariffe anno 2025 a copertura di quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario riclassificato, che ha determinato un importo del MTR-2 di € 220.605,00;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/09/2025
- seconda rata: 01/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025

### **Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018 confermato 5%
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Vista** la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad € 1,50 per utenza per anno;

**Vista** la delibera Arera n. 133 del 01.04.2025, che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la

componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

*“2.3 bis La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”*

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul portale del Federalismo fiscale;

**Verificato** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- 1. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto** del Piano Finanziario 2024-2025 revisionato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09.07.2024;
- 3. di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2025 di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4. di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
- 5. di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2025:
  - prima rata: 30/09/2025
  - seconda rata: 01/12/2025
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025
- 6. di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata resa in

forma palese all'unanimità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione n. 11 del 29-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**PIETRO PENSA**

Il Segretario  
**LORENZO LUCERI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**LORENZO LUCERI**



## Comune di Esino Lario

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2025**

---

### **P A R E R E D I R E G O L A R I T A' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarita' tecnica e correttezza dell'azione amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi' , 23-04-2025

Il Responsabile dell'area  
**Ing. Pietro Pensa**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate*



## Comune di Esino Lario

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

---

### P A R E R E D I R E G O L A R I T A' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi" , 28-04-2025

Il Responsabile dell'area economico finanziaria  
**Ing. Pietro Pensa**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate*

## **Comune di Esino Lario**

*Provincia di Lecco*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11/2025

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 13-06-2025 per giorni 15 consecutivi.

Esino Lario, 13-06-2025

Il Responsabile della Pubblicazione

*LORENZO LUCERI*

# TARIFFE COMUNE DI ESINO LARIO 2025

Riclassificazione dei costi			
	Fissi	Variabili	Totali
Approvato PEF	€ 106.505,00	€ 114.100,00	€ 220.605,00
Entrata tariffaria	€ 103.549,32	€ 117.055,68	€ 220.605,00

## LIMITE DI CRESCITA ANNUA

Il limite di crescita ammissibile imposto dalla Deliberazione n. 443/2019 di Arera e successive integrazioni delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 9.59% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2025 non potrà superare l'importo di Euro € 220.605,00

## RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2025 riferite alla componente variabile rispetto a quelle 2024 deve essere compatibile con il limite di crescita ammissibile compreso tra 0,8 e 1,2 in alternativa è necessario riclassificare i costi totali variabili e fissi.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 2025						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 181.112,65	% costi fissi utenze domestiche	71.47%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 71.47\%$	€ 74.006,70
		% costi variabili utenze domestiche	91.5%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze domestiche	Ctuv = $\Sigma TF \times 91.5\%$	€ 107.105,95
Costi totali per utenze non domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 39.492,35	% costi fissi utenze non domestiche	28.53%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuiti utenze non domestiche	Ctuf = $\Sigma TF \times 28.53\%$	€ 29.542,62
		% costi variabili utenze non domestiche	8.5%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuiti utenze non domestiche	Ctuv = $\Sigma TF \times 8.5\%$	€ 9.949,73

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale.

Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 181.112,65	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 74.006,70
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 107.105,95
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 39.492,35	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 29.542,62
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 9.949,73

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche								
Tariffa per le utenza domestica	mq	KA appl	Num uten	KB appl	Tariffa Fis.	RID F %	Tariffa Var.	RID V %
Un componente	12957.4	0.84	136.8	1.00	0.458945	0	51.654146	0
Un componente - AIRE	0	0.84	0	1.00	0.152967	66.67	17.216327	66.67
Un componente - Distanza cassonetto	169.0	0.84	2.0	1.00	0.183579	60	20.661659	60
Un componente - Fuori perimetro	0	0.84	0	1.00	0.09179	80	10.33083	80
Un componente - Pertinenza	27631.8	0.84	749.8	1.00	0.458945	0	0.0	100
Un componente - Pertinenza - AIRE	0	0.84	0	1.00	0.152967	66.67	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Distanza cassonetto	1482.0	0.84	33.0	1.00	0.183579	60	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Fuori perimetro	1552.0	0.84	38.0	1.00	0.09179	80	0.0	100
Un componente - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.84	0	1.00	0.09179	80	0.0	100
Un componente - Mancato servizio	0	0.84	0	1.00	0.09179	80	10.33083	80
Due componenti	82291.1	0.98	1125.8	1.41	0.535436	0	72.832345	0
Due componenti - AIRE	0	0.98	0	1.41	0.178461	66.67	24.275021	66.67
Due componenti - Distanza cassonetto	3442.0	0.98	58.0	1.41	0.214175	60	29.132939	60
Due componenti - Fuori perimetro	374.9	0.98	7.9	1.41	0.107088	80	14.56647	80
Due componenti - Pertinenza	2655.1	0.98	57.1	1.41	0.535436	0	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - AIRE	0	0.98	0	1.41	0.178461	66.67	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	0.98	0	1.41	0.214175	60	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Fuori perimetro	90.0	0.98	1.0	1.41	0.107088	80	0.0	100
Due componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	0.98	0	1.41	0.107088	80	0.0	100
Due componenti - Mancato servizio	0	0.98	0	1.41	0.107088	80	14.56647	80
Tre componenti	4534.1	1.08	43.6	1.80	0.590072	0	92.977462	0
Tre componenti - AIRE	0	1.08	0	1.80	0.196671	66.67	30.989389	66.67
Tre componenti - Distanza cassonetto	0	1.08	0	1.80	0.236029	60	37.190985	60
Tre componenti - Fuori perimetro	0	1.08	0	1.80	0.118015	80	18.595493	80
Tre componenti - Pertinenza	1306.5	1.08	28.9	1.80	0.590072	0	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.08	0	1.80	0.196671	66.67	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.08	0	1.80	0.236029	60	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Fuori perimetro	0	1.08	0	1.80	0.118015	80	0.0	100
Tre componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.08	0	1.80	0.118015	80	0.0	100
Tre componenti - Mancato servizio	0	1.08	0	1.80	0.118015	80	18.595493	80
Quattro componenti	3582.3	1.16	31.1	2.20	0.633781	0	113.63912	0
Quattro componenti - AIRE	0	1.16	0	2.20	0.21124	66.67	37.875919	66.67

Quattro componenti - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.20	0.253513	60	45.455648	60
Quattro componenti - Fuori perimetro	0	1.16	0	2.20	0.126757	80	22.727824	80
Quattro componenti - Pertinenza	698.1	1.16	20.2	2.20	0.633781	0	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.16	0	2.20	0.21124	66.67	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.16	0	2.20	0.253513	60	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - Fuori perimetro	0	1.16	0	2.20	0.126757	80	0.0	100
Quattro componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.16	0	2.20	0.126757	80	0.0	100
Quattro componenti - Mancato servizio	0	1.16	0	2.20	0.126757	80	22.727824	80
Cinque componenti	2279.9	1.24	16.7	2.90	0.67749	0	149.797022	0
Cinque componenti - AIRE	0	1.24	0	2.90	0.225808	66.67	49.927348	66.67
Cinque componenti - Distanza cassonetto	0	1.24	0	2.90	0.270996	60	59.918809	60
Cinque componenti - Fuori perimetro	0	1.24	0	2.90	0.135498	80	29.959405	80
Cinque componenti - Pertinenza	579.8	1.24	11.7	2.90	0.677491	0	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.24	0	2.90	0.225808	66.67	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.24	0	2.90	0.270996	60	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Fuori perimetro	0	1.24	0	2.90	0.135498	80	0.0	100
Cinque componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.24	0	2.90	0.135498	80	0.0	100
Cinque componenti - Mancato servizio	0	1.24	0	2.90	0.135498	80	29.959405	80
Sei componenti	656.0	1.30	5.0	3.40	0.710272	0	175.624095	0
Sei componenti - AIRE	0	1.30	0	3.40	0.236734	66.67	58.535511	66.67
Sei componenti - Distanza cassonetto	0	1.30	0	3.40	0.284109	60	70.249638	60
Sei o più componenti - Fuori perimetro	0	1.30	0	3.40	0.142055	80	35.124819	80
Sei componenti - Pertinenza	141.0	1.30	6.0	3.40	0.710273	0	0.0	100
Sei componenti - Pertinenza - AIRE	0	1.30	0	3.40	0.236734	66.67	0.0	100
Sei componenti - Pertinenza - Distanza cassonetto	0	1.30	0	3.40	0.284109	60	0.0	100
Sei o più componenti - Pertinenza - Fuori perimetro	0	1.30	0	3.40	0.142055	80	0.0	100
Sei componenti - Pertinenza - Mancato servizio	0	1.30	0	3.40	0.142055	80	0.0	100
Sei componenti - Mancato servizio	0	1.30	0	3.40	0.142055	80	35.124819	80

#### Tariffe Tari 2025

#### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa per le utenza non domestica	mq	KC appl	KD appl	Tariffa Fis	RID F %	Tariffa Var	RID V %
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0	0.51	4.20	0.637806	0	0.21548	0
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	0.80	6.55	1.00048	0	0.336047	0
Stabilimenti balneari	0	0.63	5.20	0.787878	0	0.266785	0

Stabilimenti balneari - Stagionale	0	0.63	5.20	0.551515	30	0.18675	30
Esposizioni, Autosaloni, Autorimesse	4206.0	0.43	3.55	0.537758	0	0.182132	0
Alberghi con ristorazione	1646.0	1.33	10.93	1.663298	0	0.560762	0
Alberghi con ristorazione - Uso stagionale	0	1.33	10.93	1.164308	30	0.392533	30
Alberghi senza ristorazione	5503.0	0.91	7.49	1.138046	0	0.384273	0
Alberghi senza ristorazione - Uso stagionale	0	0.91	7.49	0.796632	30	0.268991	30
Case di cura e riposo	0	1.00	8.19	1.2506	0	0.420187	0
Uffici, Agenzie	10.0	1.13	9.30	1.413178	0	0.477135	0
Banche ed Istituti di credito , Studi professionali	156.0	0.58	4.78	0.725348	0	0.245237	0
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0	1.11	9.12	1.388166	0	0.4679	0
Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	157.0	1.52	12.45	1.900912	0	0.638745	0
Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere)	135.0	1.04	8.50	1.300624	0	0.436091	0
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0	1.16	9.48	1.450696	0	0.48637	0
Attività industriali con capannoni di produzione	300.0	0.91	7.50	1.138046	0	0.384786	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	5441.0	1.09	8.92	1.363154	0	0.457639	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie	1098.0	4.84	39.67	6.052903	0	2.035263	0
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie - Stagionale	0	4.84	39.67	4.237032	30	1.424684	30
Bar, Caffe, Pasticceria	170.0	3.64	29.82	4.552183	0	1.529911	0
Bar, Caffe, Pasticceria - Uso stagionale	0	3.64	29.82	3.186528	30	1.070937	30
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari	58.0	2.07	16.99	2.588742	0	0.871669	0
Plurilicenze alimentari e/o miste	186.0	2.61	21.41	3.264066	0	1.098437	0
Plurilicenze alimentari e/o miste - Stagionale	0	2.61	21.41	2.284846	30	0.768906	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	6.06	49.72	7.578635	0	2.550877	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Stagionale	0	6.06	49.72	5.305045	30	1.785614	30
Discoteche, night-club	0	1.64	13.45	2.050984	0	0.69005	0
Case vacanze - b&b	1532.0	0.91	7.49	1.138046	0	0.384273	0



Studio De Toni Dr. Michele  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**PARERE**

(art. 239 comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 267/2000)

**Esercizio 2025**

**Data 29 aprile 2025**

**VERBALE N.6**

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque, il sottoscritto dott. Michele Massimiliano De Toni, Revisore dei Conti, a norma del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale di contabilità, procede alle verifiche necessarie al rilascio del parere di cui sopra in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2025"

**V I S T I**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

**PREMESSO**

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);
  - ii - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

Via Adamello, 30 - 25048 Edolo (BS)

Codice Fiscale: DTNMHL77S18D391F - Partita IVA: 02720600986



Studio De Toni Dr. Michele  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

**RILEVATE**

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**CONSIDERATO**

- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con atto n. 5 del 28 febbraio 2025;
- che il PEF Tari è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 9.07.2024;
- che sul territorio comunale il servizio di igiene urbana è gestito tramite contratto di servizio dal gestore Silea S.p.A.;



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI  
BRESCIA

Studio De Toni Dr. Michele  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

- che l'Ente ha ricevuto da parte del gestore Silea S.p.A., il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla documentazione completa depositata integralmente agli atti dell'ufficio tributi;
- che il PEF relativo all'anno 2025 del Comune di Esino Lario ammonta ad € 220.605,00;

**VISTO**

- Il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio

Tutto ciò osservato

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2025.



Via Adamello, 30 - 25048 Edolo (BS)

Codice Fiscale: DTNMHL77S18D391F - Partita IVA: 02720600986